

STUDI IN ONORE DI
GIAN ANTONIO BENACCHIO

LE FRONTIERE DEL DIRITTO
COMPARATO ED EUROPEO

a cura di

LUISA ANTONIOLLI, MICHELE COZZIO, MICHELE GRAZIADEI
MIODRAG ORLIĆ, BARBARA PASA, JELENA PEROVIĆ VUJAČIĆ

EDITORIALE SCIENTIFICA

Edizione e-book - tutti i diritti sono riservati

ISBN 979-12-235-0480-2

© 2025 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai 39
Palazzo Marigliano
80138 Napoli
www.editorialescientifica.it
info@editorialescientifica.com

L'edizione digitale del Volume è archiviata su <https://iris.unitn.it> e distribuita in modalità Open Access sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non Commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NCND 4.0).

INDICE

<i>Presentazione</i>	Pag.	XI
<i>Bibliografia di Gian Antonio Benacchio</i>	»	XVII
<i>Ringraziamenti</i>	»	XXIX

INTRODUZIONI

<i>Time Sheet</i>	»	3
FULVIO CORTESE		
<i>Venticinque anni di comparazione giuridica: l'Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici di Trento</i>	»	15
MICHELE COZZIO		
<i>Pensieri di un collega ungherese in onore del professor Gian Antonio Benacchio</i>	»	23
ANDRÁS FÖLDI		
<i>Professor Gian Antonio Benacchio: A European Scholar and Adherent of Natural Law</i>	»	27
NIKOLA MOJOVIĆ		
<i>Vicende poste in evidenza sull'umanità e l'attività di Gian Antonio Benacchio</i>	»	31
ALBERTO PIEROBON		

ESPLORARE IL DIRITTO GUARDANDO AD EST

<i>Prescrizioni statutarie e pratica giuridica nella città di Cattaro nel Trecento</i>	»	47
NEVENKA BOGOJEVIĆ-GLUŠČEVIĆ		
<i>A Non Domino Acquisition of Movable: an Eastward Look</i>	»	69
FRANCESCA FIORENTINI		
<i>The House as the Proprietor in the General Property Code of the Principality of Montenegro</i>	»	85
RADOJE KORAĆ		

INDICE

<i>L'évolution de la notion de l'intérêt légitime (dans le droit serbe et comparé)</i> »	109
MIODRAG ORLIĆ	
<i>Legal change, istituzioni e organizzazioni: brevi riflessioni intorno alle transizioni compiute e incompiute</i> »	137
BARBARA PASA	
<i>Alcuni aspetti materiali e processuali della tutela inibitoria dei diritti della personalità in Croazia</i> »	155
ALDO RADOLOVIĆ, OLIVER RADOLOVIĆ	
<i>The Marriage Contract Between the Montenegrin Princess Jelena Petrović Njegoš and the Heir to the Throne of Italy Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia</i> »	169
ZORAN RAŠOVIĆ	
<i>Il preambolo delle costituzioni delle repubbliche della ex Jugoslavia</i> »	201
ROBERTO TONIATTI	
<i>Some Issues in the Enforcement of Law on the Protection of Competition in Serbia</i> »	217
RADOVAN VUKADINOVIĆ	
<i>Il 'dilemma' costituzionale dell'adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione europea</i> »	233
JENS WOELK	

DIRITTO COMPARATO: METODO, MODELLI E TRADIZIONI

<i>Diritti fondamentali e processo negli Stati Uniti. Ciò che appare e ciò che rimane nascosto</i> »	251
VITTORIA BARSOTTI	
<i>The Empirical Turn in Legal Interpretation</i> »	263
GIUSEPPE BELLANTUONO	
<i>Scelte di metodo e di linguaggio per una formazione giuridica attuale: un manuale e un autore al passo con i tempi</i> »	297
CATERINA BERGOMI, ELENA IORIATTI	
<i>L'ammissibilità della diarchia asimmetrica nei consigli di amministrazione: fondamenti teorici e risultanze empiriche</i> »	311
ANDREA BORRONI	
<i>Diritto amministrativo e scienze comportamentali, alcuni spunti</i> »	325
MAURIZIO CAFAGNO	

<i>Pluralità degli ordinamenti, antropologia e diritto agrario. La riflessione giuridica di Antonio Pigliaru</i>	»	337
PAOLO CARTA		
<i>La disclosure quale strumento a garanzia della indipendenza (e imparzialità) dell'arbitro</i>	»	355
ROBERTO CECCON		
<i>Nella disomogeneità dei mercati globali la caduta dei titani non può bastare</i> .	»	375
DOMENICO DI MICCO		
<i>I nodi vengono al pettine. Il Parlamento inglese considera il "condominio" nordamericano e abroga le regole medievali</i>	»	389
SILVIA FERRERI		
<i>La circolazione dei modelli nel settore degli enti a scopo non lucrativo</i> ...	»	401
ANDREA FUSARO		
<i>Justice, Equity and Law</i>	»	413
GALE GALEV		
<i>Tra ageing testator, faiblesse du testateur e verletzlicher erblasser: itinerari in tema di protezione del testatore fragile</i>	»	421
ANDREA MARIA GAROFALO		
<i>La regolazione dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti: un confronto con il modello europeo</i>	»	441
MICHELE GRAZIADEI		
<i>The Law as Guardian of Nature</i>	»	463
NENAD HLAČA		
<i>Il diritto dell'altro nel diritto internazionale e comparato</i>	»	477
ANTONIO LAZARI		
<i>Il lungo percorso dell'Alto Adige verso un diritto autonomo dei beni culturali</i>	»	497
THOMAS MATHÀ		
<i>Rethinking the Legal Notion of Immovable Things</i>	»	515
DUŠAN NIKOLIC		
<i>The Birth of Comparative Law in Japan: 1868-1945</i>	»	529
ANDREA ORTOLANI		
<i>Interpretation of the CISG</i>	»	543
JELENA PEROVIĆ VUJAČIĆ		
<i>Disastri ambientali e danno da metus dei residenti</i>	»	575
GIULIO PONZANELLI		

INDICE

<i>La lingua dell'Europa è la traduzione</i>	»	585
BARBARA POZZO		
<i>Epifanie del diritto socialista. Frammenti di una ricostruzione</i>	»	601
GIANMATTEO SABATINO		
<i>Alcune novità in materia di responsabilità per colpa del certificatore negli U.S.A. Sviluppi del caso Ernst & Ernst v. Olga Hochfelder et al.</i>	»	617
MASSIMO SANTARONI		
<i>Il sistema di garanzie giurisdizionali inglesi nei procedimenti di estradizione: il caso Assange</i>	»	631
MARIO SERIO		
<i>Designing data rights for a data market: the Chinese way</i>	»	657
MARINA TIMOTEO		
<i>Il ruolo della comparazione giuridica nello studio e nella prassi dell'arbitrato commerciale internazionale</i>	»	667
MARCO TORSELLO		

MERCATO, DIRITTI E GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA

<i>The Changing Nature of the Rule of Law in the EU: From Vagueness to Conditionality</i>	»	691
GIANMARIA AJANI		
<i>I principi direttivi nei progetti preliminari di riforma europei</i>	»	707
GUIDO ALPA		
<i>Climate litigation e responsabilità civile delle imprese per danni da eventi climatici: un'arma spuntata o una bomba a orologeria? Il caso Shell</i>	»	721
LUISA ANTONIOLLI		
<i>La speculazione sulle merci come prassi commerciale scorretta</i>	»	745
CARLO BIASIOR		
<i>Equality bodies e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro: il nuovo quadro normativo eurounitario e le possibili implicazioni per l'ordinamento italiano</i>	»	755
MATTEO BORZAGA		
<i>Il formante giurisprudenziale nel processo di europeizzazione della disciplina in tema di modifiche dei contratti pubblici</i>	»	771
MICHELE COZZIO		

<i>Mi adeguo, ma non troppo. Note sul subappalto nei contratti pubblici e sulle resistenze nazionali al recepimento dei modelli eurounitari</i>	»	787
FEDERICO FEDRIZZI		
<i>L'organizzazione dei principi del nuovo Codice dei contratti</i>	»	801
FABRIZIO FRACCHIA		
<i>Una reflexión prospectiva sobre la contratación pública estratégica en Europa</i>	»	815
JOSÉ MARÍA GIMENO FELIÚ		
<i>Regionalismo differenziato e pervasività del diritto eurounionale: noterelle alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024</i>	»	827
ESTHER HAPPACHER		
<i>European Private Law and the Sustainability Transition: What Can We Learn from the Sustainability Due Diligence Directive's Itinerary?</i>	»	839
PAOLA IAMICELI		
<i>Gli ultimi sviluppi in tema di compatibilità tra diritto unionale e concessioni balneari: il ruolo degli indennizzi</i>	»	851
FRANCO MASTRAGOSTINO, PIERGIORGIO NOVARO		
<i>Regole europee antitrust e applicazione decentrata da parte delle Autorità nazionali della concorrenza</i>	»	871
MATTIA MELLONI		
<i>Digitalizzazione dei contratti pubblici e diritto della persona all'informazione e alla conoscenza</i>	»	881
NICOLETTA PARISI		
<i>Il diritto privato di famiglia e l'incidenza della giurisprudenza delle Corti europee</i>	»	895
TERESA PASQUINO		
<i>Il diritto dell'Unione europea tra integrazione ed evoluzione: riflessioni sul mercato unico e la concorrenza</i>	»	909
ANDREA PILETTA MASSARO		
<i>Il diritto della concorrenza sperimentale</i>	»	927
CRISTINA PONCIBÒ		
<i>Unione europea e neutralità: sovranità economica, mercato e proprietà pubblica</i>	»	941
ANDREA PRADI		
<i>Fattori ESG e impresa bancaria di prossimità: criticità e prospettive di un modello a taglia unica</i>	»	955
FILIPPO SARTORI		

INDICE

<i>L'autonomia contrattuale nel diritto privato europeo</i>	»	985
GUIDO SMORTO		
<i>Application of Competition Rules before Arbitral Tribunals</i>	»	1001
JELENA VUKADINOVIĆ MARKOVIĆ		
<i>Riflessioni sul processo di europeizzazione del diritto di famiglia</i>	»	1017
SANDRA WINKLER		
<i>Elenco degli Autori</i>	»	1033

RINGRAZIAMENTI

I Curatori desiderano esprimere il loro sincero ringraziamento agli Autori che hanno accolto con entusiasmo l'invito a partecipare con i propri scritti alla realizzazione di questa opera in onore di Gian Antonio Benacchio.

Il volume accoglie un saggio del compianto Maestro Guido Alpa, tra i primi ad aderire all'invito e a far pervenire il suo scritto, uno dei suoi ultimi lavori. La sua partecipazione testimonia la stima e l'amicizia per la persona e l'opera di Gian Antonio Benacchio.

Un sentito ringraziamento va ad Andrea Piletta Massaro e a Gianmatteo Sabatino per lo scrupoloso e paziente contributo all'editing e alla revisione del volume, nonché per il raccordo puntuale e preciso con gli Autori.

Un ringraziamento particolare va, infine, alle persone e alle Istituzioni che hanno reso possibile con il loro sostegno finanziario la pubblicazione del volume: il Dipartimento - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento (attraverso Carlo Biasior), Andrea Borroni, Roberto Ceccon, Michele Cozzio, Federico Fedrizzi, Alberto Pierobon.

CLIMATE LITIGATION E RESPONSABILITÀ CIVILE
DELLE IMPRESE PER DANNI DA EVENTI CLIMATICI: UN'ARMA
SPUNTATA O UNA BOMBA A OROLOGERIA? IL CASO SHELL

Luisa Antonioli

SOMMARIO: 1. Introduzione: cambiamento climatico e climate litigation. – 2. Il quadro normativo: un sistema multilivello. – 3. Il caso Shell e la responsabilità civile per danni da cambiamento climatico delle società multinazionali: un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? – 3.1. La decisione in primo grado della Corte distrettuale de L'Aja. – 3.2. La decisione della Corte di appello de L'Aja. – 3.2.1. Nesso di causalità fra cambiamento climatico e attività antropiche: l'impatto delle emissioni della Shell. – 3.2.2. Valutazione del quadro giuridico. – 3.2.3. Tipologie di emissioni e obblighi di riduzione. – 4. Osservazioni conclusive: un diritto transnazionale in fieri?

1. *Introduzione: cambiamento climatico e climate litigation*

Il fenomeno del cambiamento climatico si è imposto all'attenzione pubblica con drammatica forza ed evidenza nel corso degli ultimi anni, a causa della frequenza e della gravità degli eventi calamitosi verificatisi, e della consapevolezza dei pericoli e delle sfide che derivano dall'attuale fase dell'antropocene¹. La comprensibile preoccupazione dell'opinione pubblica rischia però di concentrarsi sulla spettacolarizzazione degli eventi estremi, che catalizza l'attenzione generando paure, ma spesso non riesce ad affrontare gli snodi di un fenomeno altamente complesso, che richiede consapevolezza della sua dimensione sistemica per poter valutare i rischi e consentire risposte efficaci.

Negli ultimi cinquant'anni sono state soprattutto le cd. scienze 'dure' (fisica, chimica, biologia, meteorologia, geologia, informatica, ecc.) ad avere contribuito alla nascita e allo sviluppo delle discipline legate alla tutela ambientale. Esse hanno gradualmente costruito una solida impalcatura di evidenze scientifiche che hanno dimostrato inconfutabilmente il nesso causale fra attività antropiche e cambiamento climatico, nonostante la resistenza di una pletera di

¹ V. E.C. Ellis, *Anthropocene: A Very Short Introduction*, Oxford, 2018; E. Padoa Schioppa, *Antropocene. Una nuova epoca per la terra, una nuova sfida per l'umanità*, Bologna, 2021.

variopinti negazionismi. Il ruolo delle scienze sociali è intervenuto a valle, e a lato, di questo processo di accumulazione di conoscenza scientifica, giocando un ruolo altrettanto fondamentale, perché se le cause di questi fenomeni sono di natura antropica, è anche sul versante sociale che occorre intervenire per arginare e rimediare agli effetti negativi del cambiamento climatico. Nel contesto delle scienze sociali, il diritto a sua volta ha un compito cruciale per una molteplicità di aspetti: regolare le attività potenzialmente dannose proteggendo i diritti fondamentali che sono coinvolti, fornire strumenti per mediare fra costi e benefici di attività confliggenti, predisporre rimedi efficaci per i danni prodotti, definire strumenti di cooperazione sovranazionale ed internazionale che consentano di affrontare la dimensione intrinsecamente globale di questi fenomeni².

In questo breve scritto si affronterà il tema del ruolo del diritto nella gestione dei cambiamenti climatici da una prospettiva particolare, quella della *cd. climate litigation*, ovvero l'uso strategico delle controversie giudiziarie contro soggetti pubblici e privati, al fine di imporre la riduzione degli effetti negativi dell'aumento di temperatura attraverso il contenimento di emissioni di gas serra, che ne costituiscono una delle principali cause³. Si tratta di un fenomeno complesso, con caratteristiche diverse a seconda dei sistemi giuridici interessati, delle parti coinvolte, e delle circostanze specifiche dei casi. Tuttavia, è indubbio che si tratta di una tendenza significativa, testimoniata dal numero rapidamente crescente di controversie, dalla scala globale del fenomeno, e dalla rilevanza non solo giuridica, ma anche politica e sociale degli esiti di alcune di queste cause.

Per affrontare un tema così ampio in uno spazio ridotto si è scelto di partire da un importante caso deciso nell'aprile 2024 da una corte di appello olandese, *Shell v. Milieudefensie*, in cui vengono discussi approfondita-

² K.R. Gray, R. Tarasovsky, C. Carlarne (a cura di), *The Oxford Handbook of International Climate Change Law*, Oxford, 2016.

³ Sul tema si veda UNEP, *Global Climate Litigation Report. 2023 Status Review*, Nairobi, 2023, <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>; J. Setzer, C. Higham, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2024 Snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, giugno 2024; P. Martin, S.Z. Bigdeli, T. Daya-Winterbottom, W. du Plessis, A. Kennedy, (a cura di), *The Search for Environmental Justice*, Cheltenham, 2017; F. Scalia, *La giustizia climatica*, in *Federalismi.it*, 2021, 10. Le principali banche dati internazionali sul tema ad accesso libero sono la *Climate Change Laws of the World*, curata dalla London School of Economics (<https://climate-laws.org/>), e il *Climate Change Litigation Databases*, curato negli Stati Uniti dal Sabin Center for Climate Change Law (<http://climatecasechart.com>).

mente alcuni degli snodi paradigmatici della *climate litigation*. L'analisi del caso ci consentirà di svolgere alcune riflessioni sul ruolo del diritto, in particolare del diritto europeo e della comparazione giuridica, nell'emersione di un diritto ambientale transnazionale⁴, con alcuni spunti riguardo alle possibili tendenze future.

2. Il quadro normativo: un sistema multilivello

In estrema sintesi, il quadro normativo su cui si basa la decisione della Corte di appello nel caso Shell integra una pluralità di fonti nazionali, europee, internazionali, ed anche alcuni importanti strumenti di *soft law*, che in vario modo incidono sulla regolamentazione delle emissioni collegate al cambiamento climatico.

Lo strumento principale in questo ambito è la Convenzione quadro ONU sul cambiamento climatico (UNFCCC) del 1992⁵, che stabilisce un obbligo degli Stati di ridurre le emissioni di gas serra (*greenhouse gases* (GHG) in inglese), garantendo uno sviluppo economico sostenibile⁶. A questo fine è stato istituito un organo decisionale, la *Conference of the Parties* (COP), che si riunisce annualmente per stabilire i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi⁷. Inoltre, un ruolo importante è svolto dall'*International Panel*

⁴ V. B. Pozzo, *Climate Change Litigation in a Comparative Law Perspective*, in F. Sindico, M.M. Mbengue (a cura di), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Berlino-Heidelberg, 2021, 593-619. V. Heyvaert, L.A. Duvic-Paoli, *Research Handbook on Transnational Environmental Law*, Londra, 2020; V. Heyvaert, *Transnational Environmental Regulation and Governance - Purpose, Strategies and Governance*, Cambridge, 2018.

⁵ FCCC/INFORMAL/84, GE.05-62220 (E) 200705. I primi interventi in materia ambientale risalgono agli anni '70 del secolo scorso quando, dopo la Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano, è stato costituito lo *UN Environmental Program* (UNEP), al fine di affrontare in modo olistico le tematiche ambientali a livello mondiale.

⁶ V. B. Mayer, *International law obligations on climate change*, Oxford, 2022; Id., *The International Law on Climate Change*, Cambridge, 2018; V. Popovski, *The Implementation of the Paris agreement on climate change*, Londra, 2019.

⁷ Negli anni più vicini si sono avute alcune importanti novità, anche se le decisioni sono criticate come lente, farraginose ed insufficienti. Nella COP26 del 2021 tenutasi a Glasgow è stato approvato il *Glasgow Climate Pact*; nella successiva COP27 del 2022 a Sharm-el-Sheik è stato istituito il *Loss and Damage Fund*, un fondo di indennizzo per danni subiti dai paesi più vulnerabili; solo nel 2023, però, nella COP28 di Dubai, gli Stati hanno deciso un finanziamento di 700 milioni di dollari per il suo funzionamento. Infine, nella COP29 del 2024, tenutasi a Baku, è stata decisa la creazione di un fondo a carico dei paesi sviluppati di 300 miliardi di dollari annuali (con un obiettivo complessivo di 1,3 miliardi entro il 2035, attraverso un mix

on *Climate Change* (IPCC), istituito dall'ONU nel 1988 per raccogliere i dati scientifici elaborati a livello mondiale in questo settore, contribuendo a creare un quadro informativo completo ed affidabile. In questo contesto sono stati adottati prima il Protocollo di Kyoto del 1997⁸, e successivamente l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015⁹, che ha fissato la soglia massima dell'aumento della temperatura rispetto ai valori preindustriali 'ben al di sotto dei 2°', puntando ad una soglia massima di 1,5°. Il raggiungimento di questo obiettivo deve essere garantito da piani nazionali (*nationally determined contributions*, NDCs) quinquennali. I destinatari principali di questi obblighi sono gli Stati, tuttavia si riconosce che anche attori privati, in primis società multinazionali ed associazioni ambientaliste, sono fondamentali per accelerare e consolidare il cambiamento necessario per invertire i processi di riscaldamento globale¹⁰.

Gli obiettivi internazionali sono stati successivamente integrati anche nel quadro normativo dell'Unione europea, che a partire dagli anni '90 ha istituito una robusta politica ambientale, stabilita dai Trattati (art. 191 TFUE e art. 37 Carta dei diritti fondamentali) e attuata con un ampio numero di strumenti di diritto derivato e una copiosa giurisprudenza¹¹. In questo contesto, è stato dapprima fissato un tetto massimo di emissioni di gas serra, attraverso la creazione di un meccanismo di scambio di quote di emissioni (*Emission Trading System*, ETS), introdotto nel 2003¹² ed ampliato nel 2023¹³. Ad esso si affianca

di fondi pubblici e privati) a vantaggio della transizione climatica per le economie dei paesi in via di sviluppo. Inoltre, sono state fissate alcune nuove regole per il miglioramento del sistema internazionale di commercio di emissioni (*emission trading system*), che fino ad oggi non ha prodotto risultati efficaci.

⁸ FCCC/CP/1997/L.7/Add 1, 10 dicembre 1997. Il Protocollo è entrato in vigore nel 2005.

⁹ ONU, Serie Trattati, vol. 3156 C.N.63.2016.TREATIES-XXVII.7.d, 16 febbraio 2016. L'Accordo, firmato nel dicembre 2015, è entrato in vigore nel 2016.

¹⁰ Per un'analisi degli effetti dell'Accordo di Parigi sulla *climate litigation* si veda B.J. Preston, *The Influence of the Paris Agreement on Climate Litigation: Legal Obligations and Norms (Part I)*, in *Journal of Environmental Law*, 2021, 33, 1-32; Id., *The Influence of the Paris Agreement on Climate Litigation: Causation, Corporate Governance and Catalyst (Part II)*, in *Journal of Environmental Law*, 2021, 33, 227-256.

¹¹ Per un'analisi del diritto UE in materia ambientale si veda G. van Calster, L. Reins, *EU Environmental Law*, Londra, 2017; M. Peeters, M. Eliantonio (a cura di), *Research Handbook on EU Environmental Law*, Londra, 2020.

¹² Direttiva (CE) 2003/87, pubblicata in GUUE L 275/32 del 25 ottobre 2003, *che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità*.

¹³ Direttiva (UE) 2023/959, pubblicata in GUUE L 130/52 del 16 maggio 2023. La direttiva del 2003 ha istituito un sistema di scambio di emissioni di gas serra, fissando un tetto massimo a livello europeo, e allocando ad ogni Stato un certo numero di quote, a loro volta assegna-

una fitta rete di normative in materia ambientale, particolarmente dopo il varo da parte della prima Commissione von der Leyen di un ambizioso piano di sostenibilità ambientale, il *Green Deal* del 2019¹⁴. Esso ha portato all'emanazione di numerose normative, fra cui la cd. Legge climatica europea del 2021¹⁵, che ha recepito gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, stabilendo una riduzione delle emissioni di gas serra nell'UE di almeno il 55% entro il 2030, e del 100% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990¹⁶.

Il sistema giuridico olandese, in quanto parte dell'UE, si è allineato a questi standard normativi, adottando una legge per il clima, che è stata riformata nel 2023 in linea con i nuovi requisiti europei¹⁷. Sono stati inoltre stanziati fondi specifici (35 miliardi di Euro per il periodo 2023-2030) per finanziare interventi di riduzione e mitigazione del cambiamento climatico, riguardanti anche il settore energetico¹⁸. In questo quadro, il governo olandese ha concluso un accordo non vincolante (attraverso una 'Manifestazione di principi') con la

te alle imprese, che possono vendere o acquistare delle quote sul mercato. In altri termini, la possibilità di emettere è stata regolata fissando un prezzo e un tetto alle emissioni. La revisione della direttiva del 2023 ha abbassato il tetto complessivo di emissioni, allineandolo agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e allargando gli ambiti economici a cui si applica il sistema (fra cui anche i trasporti su strada e l'edilizia). A questo proposito si veda anche il pacchetto 'Fit for 55', che stabilisce una riduzione delle emissioni all'interno dell'ETS del 62% entro il 2030 rispetto al 2005. Inoltre, per impedire il fenomeno del 'carbon leakage', cioè la produzione di gas serra da parte di prodotti provenienti da Stati terzi con un regime meno rigoroso, l'UE ha adottato nel 2023 un regolamento che introduce il *Carbon Borders Adjustment Mechanism* (CBAM, Regolamento (UE) 2023/956, pubblicato in *GUUE* L 130/52 del 16 maggio 2023).

¹⁴ Commissione europea, *Green Deal europeo*, COM(2019) 640 def, 11 dicembre 2019.

¹⁵ Regolamento (UE) 2021/119, pubblicato in *GUUE* L 243/1 del 9 luglio 2021 *che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica*. Va ricordato che il 30% dei finanziamenti del bilancio pluriennale dell'UE ed il 30% dei finanziamenti straordinari per la ripresa post-pandemica contenuto nel Next Generation EU sono destinati a progetti 'verdi': v. Regolamento (UE) 2020/2093, pubblicato in *GUUE* L 433/11 del 17 dicembre 2020, *che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027*; Commissione europea, Comunicazione su *Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione*, COM(2020) 456 def, 27 maggio 2020.

¹⁶ Gli obiettivi sono stati articolati anche nel cd. pacchetto *Fit for 55*, comprendente una serie di misure per garantire la transizione climatica (in particolare per il settore energetico e del trasporto) ed anche la sua sostenibilità sociale, anche riguardo all'azione internazionale dell'UE, ad esempio per la gestione delle conseguenze del conflitto fra Russia e Ucraina, che ha pesantemente impattato sulla politica energetica dei paesi UE: Commissione europea, Comunicazione "*Pronti per il 55 %*": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica', COM(2021) 550 def, 14 luglio 2021.

¹⁷ Legge 23 luglio 2023, *Staatsblad*, 2023, 271.

¹⁸ *Staatsblad* 2024, 16.

Shell, che prevede un impegno della società a ridurre le proprie emissioni sul territorio olandese.

A fronte dei vincoli imposti agli Stati da questo insieme di norme vengono in rilievo le norme che proteggono diritti individuali qualificati come diritti fondamentali (nel linguaggio costituzionale nazionale) o diritti umani (nel linguaggio del diritto internazionale), che possono essere violati da condotte attive o passive riguardanti la riduzione delle emissioni, sia da parte di soggetti privati che pubblici¹⁹. Nel contesto europeo è ormai consolidato l'orientamento che ritiene applicabili le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di cui tutti i paesi membri dell'UE sono parte), in particolare l'art. 2 in materia di diritto alla vita, e l'art. 8, che riguarda la tutela della vita privata e familiare, per la protezione dai rischi e dai danni derivanti dal cambiamento climatico²⁰. Un analogo sviluppo si è avuto a livello internazionale, attraverso un'interpretazione delle norme in materia di diritti umani che vi ricomprende il diritto ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile, in particolare attraverso le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU e quelle dello UN Human Rights Council²¹.

Anche in questo caso, sebbene i destinatari degli obblighi di protezione siano primariamente gli Stati e gli enti pubblici, questi possono gravare anche su soggetti privati, facendo leva sui cd. effetti indiretti orizzontali dei diritti fondamentali/umani.

Per quanto riguarda le azioni delle imprese, a livello europeo il *Green Deal* ha portato all'emanazione di due importanti strumenti di controllo delle imprese multinazionali: la direttiva del 2022 in materia di *corporate sustainability reporting*²², che obbliga le imprese di grandi dimensioni a predisporre annualmente dei rapporti di sostenibilità, che comprendono anche gli obblighi di riduzione delle emissioni; e la direttiva del 2024 in materia di *corporate sustainability due diligence*²³, che impone ad alcune categorie di grandi imprese degli obblighi di pianificazione e rendicontazione in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, che prevedono la formulazione di piani di transizione anche per la mitigazione del cambiamento climatico, la cui violazione porta a

¹⁹ V. J.H. Knox, R. Pejan (a cura di), *The Human Right to a Healthy Environment*, Cambridge, 2018.

²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Verein Klimasenioreninnen Schweiz*, 53600/20, 9 aprile 2024; caso *Urgenda*, Corte suprema dei Paesi Bassi, ECLI:NL:HR:2019:2006, *Nederlands Juristenblad* 2020/41.

²¹ V. *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, Human Rights Council Resolution 8 ottobre 2021, 48/13, A/HRD/Res/48/13; UN General Assembly, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, 1 agosto 2022, A/RES/76/300.

²² Direttiva (UE) 2022/2464, pubblicata in GUUE L 322/15 del 16 dicembre 2022.

²³ Direttiva (UE) 2024/1760, pubblicata in GUUE L 1/58 del 5 luglio 2024.

sanzioni anche di tipo civile. Va segnalato che, a causa delle recenti tensioni internazionali, politiche ed economiche, la Commissione UE ha deciso di presentare una proposta di revisione della direttiva del 2024 (cd. proposta Omnibus), che estenderebbe i termini di applicazione degli obblighi e ridurrebbe e semplificherebbe gli oneri a carico delle imprese interessate²⁴.

In questo contesto vengono in rilievo le norme nazionali in materia di responsabilità civile²⁵, nel diritto olandese in particolare l'art. 6:162 Codice civile, che si basa su una clausola generale di diligenza (*duty of care*), la cui applicazione tiene conto di una serie di elementi normativi e delle circostanze specifiche di ogni caso.

Per quanto riguarda le azioni di soggetti privati quali le società multinazionali, hanno assunto grande rilevanza anche alcuni strumenti internazionali di *soft law*, che fissano standard di condotta che le imprese possono adottare su base volontaria. I più importanti sono i *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, adottati dallo UN Human Rights Council nel 2011²⁶, e le *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Conduct*, adottate dall'OCSE/OECD nel 2011 e modificate nel 2023²⁷, che impongono doveri di protezione dei diritti umani (art. 11 UNGP e Ch. IV OECD Guidelines), anche attraverso la valutazione dell'impatto delle proprie attività (*human rights due diligence*) e l'adozione di azioni di prevenzione e mitigazione dei danni²⁸.

Infine, un ultimo aspetto di grande rilevanza pratica è quello delle norme in tema di legittimazione ad agire. Data la dimensione collettiva dei danni derivanti dai cambiamenti climatici, è assai frequente il caso in cui i proponenti delle azioni giudiziarie sono soggetti collettivi, come associazioni o fondazioni (*non-governmental organizations*, NGOs). Nel sistema olandese questo è possibile grazie ad una specifica norma del Codice civile, l'art. 3:305a, che consente alle fondazioni o associazioni aventi capacità di agire di intentare una *public interest litigation* a tutela di interessi meta-individuali omogenei²⁹.

²⁴ Si vedano le proposte della Commissione UE, COM(2025) 80 final, e COM(2025) 81 final, del 26 febbraio 2025.

²⁵ Per un'analisi dell'impatto delle regole di diritto privato nell'ambito della tutela ambientale si veda il numero del 2021 dell'*Annuario di diritto comparato e di studi legislativi* (a cura di B. Pozzo) su *Diritto privato e tutela dell'ambiente*.

²⁶ Testo disponibile online.

²⁷ Testo disponibile online.

²⁸ Altri strumenti rilevanti in ambito internazionale sono lo *UN Global Compact* del 2000, in materia di *corporate sustainability* e *social responsibility*, che ha fissato i cd. *Sustainable Development Goals* (il cui n. 13 riguarda l'azione in materia di clima); le *Net Zero Guidelines* dell'International Organisation for Standardisation (ISO) del 2022; gli *Oslo Principles on Global Climate Change* del 2015, integrati dai *Principles on Climate Obligations of Enterprises*.

²⁹ Questa possibilità non è prevista in tutti i sistemi giuridici europei, ed è un fattore impor-

3. *Il caso Shell e la responsabilità civile per danni da cambiamento climatico delle società multinazionali: un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?*

Il caso Shell è un tassello importante della *climate litigation* a livello mondiale, perché affronta il tema spinoso se obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra giuridicamente vincolanti possano gravare anche su soggetti privati, in particolare le grandi imprese multinazionali energetiche, che giocano un ruolo chiave nell'economia dei combustibili fossili, una delle principali (anche se non l'unica) cause dell'aumento globale della temperatura. Inoltre, la discussione riguarda le fonti di tali obblighi, con una ricognizione esaustiva di fonti nazionali, regionali (in particolare il diritto UE), internazionali, ed anche di *soft law*, nonché l'apparato rimediale utilizzabile in questo contesto, in particolare il risarcimento in forma specifica. Infine, la decisione mette in luce un elemento già consolidato nel panorama globale, ovvero il ruolo centrale svolto dalle associazioni ambientaliste nell'utilizzo della *litigation* come uno strumento di cambiamento normativo, la cd. strategia di 'regulation through litigation'.³⁰ Cercheremo di evidenziare luci ed ombre di questa decisione, cogliendone alcuni riflessi più generali.

3.1. *La decisione in primo grado della Corte distrettuale de L'Aja*

Alcune associazioni ambientaliste olandesi, capeggiate da Milieudedefensie, hanno utilizzato lo strumento processuale della *public interest litigation* (art. 305a del Codice civile olandese) per richiedere alla Corte distrettuale de L'Aja di stabilire la responsabilità civile della Royal Dutch Shell (società controllante il gruppo Shell) per i danni da essa cagionati dal mancato rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Nella decisione del maggio 2021³¹, la corte ha stabilito l'esistenza di una responsabilità della società, e ha stabilito l'obbligo di ridurre le sue emissioni di gas serra. Tale responsabilità è stata dedotta dall'applicazione delle regole

tante della diversità di risposte giurisdizionali alle cause intentate da associazioni ambientaliste. In alcuni sistemi, fra cui quello italiano, sono ammesse le *class actions*, cioè azioni in cui alcuni soggetti agiscono in rappresentanza di una classe di soggetti che vantano diritti analoghi rispetto ad una medesima fattispecie.

³⁰ Si veda il sito di Milieudedefensie dedicato al caso Shell: <https://en.milieudedefensie.nl/>.

³¹ Corte distrettuale de L'Aia, *Vereniging Milieudedefensie et al. v Royal Dutch Shell*, 26 maggio 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339. V. C. Macchi, J. van Zeben, *Business and human rights implications of climate change litigation: Milieudedefensie et al. V. Royal Dutch Shell*, in *Rev. Eur. Comp. Int. Envir. Law*, 2021, 409-415; O. Spijkers, *Friends of the Earth Netherlands (Milieudedefensie) v Royal Dutch Shell*, in *Chinese J. Envir. L.*, 2021, 237-256.

del Codice civile olandese in materia di responsabilità civile (art. 6:162), in combinato disposto con le norme del Regolamento UE Roma II in materia di obbligazioni non contrattuali transfrontaliere,³² che stabilisce l'applicazione del diritto del paese in cui il danno si manifesta (art. 7). L'interpretazione della clausola generale del dovere di diligenza (*duty of care*) proprio del regime di responsabilità civile olandese è stata effettuata in modo da dare rilievo ad una molteplicità di fonti di vari livelli e natura: in primo luogo quelle internazionali, in particolare la Convenzione quadro ONU del 1992 sul cambiamento climatico e l'Accordo di Parigi del 2015; in secondo luogo, quelle del diritto europeo, ovvero le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che riguardano il diritto alla vita e il rispetto della vita privata e familiare (artt. 2 e 8) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché le norme di diritto primario e secondario UE in materia di tutela ambientale, cambiamento climatico e di diritti fondamentali; in terzo luogo, e questo è un dato molto significativo, la Corte utilizza estesamente alcuni strumenti di *soft law*, in particolare i rapporti scientifici dell'International Panel on Climate Change, insieme agli *UN Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) e le *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*.

Gli obblighi di riduzione delle emissioni a carico della Shell sono stati valutati facendo riferimento alle soglie fissate nei rapporti IPCC³³ per contenere il riscaldamento della temperatura globale entro la soglia di 1,5° rispetto ai valori preindustriali (trasfusa poi nella legislazione UE e in quella olandese). In particolare, la Corte, ha stabilito l'obbligo di ridurre le emissioni del 45% rispetto al 2019 entro il 2030, e del 100% entro il 2050.

È importante notare che nella pronuncia la corte ha differenziato tre tipi di emissioni, secondo quanto stabilito nel *Greenhouse Gas Protocol*³⁴: le emissioni primarie (*Scope 1 emissions*), prodotte da fonti di proprietà della società,

³² Regolamento (CE) 864/2007, pubblicato in GUUE L 199/40 dell'11 luglio 2007 *sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali* ("Roma II").

³³ Si veda il sito dell'*International Panel on Climate Change*: <https://www.ipcc.ch/>. Informazioni dettagliate ed aggiornate sulle azioni degli Stati per la riduzione delle emissioni dei gas serra si trovano anche sul sito di *Climate Action Tracker*, un *think tank* indipendente: <https://climateactiontracker.org/>.

³⁴ Il *Greenhouse Gas Protocol* è stato introdotto nel 2001 dal *World Resources Institute* e dal *World Business Council for Sustainable Development* per consentire alle imprese di misurare e gestire in maniera standardizzata le proprie emissioni: <https://ghgprotocol.org/>. Gli standard fissati nel protocollo sono quelli più utilizzati a livello globale per la determinazione e la rendicontazione delle emissioni di governi, imprese ed altre entità, ed è utilizzato anche dalla Shell per le proprie attività.

o controllate dalla società; quelle secondarie (*Scope 2 emissions*), prodotte da soggetti terzi da cui la società ha acquistato energia; quelle terziarie (*Scope 3 emissions*), cioè tutte le emissioni prodotte da soggetti terzi, compresi i consumatori finali, indirettamente riconducibili alle attività della società. Secondo la corte, nel caso di emissioni del tipo 1 e 2 l'obbligo di riduzione costituisce un'obbligazione di risultato, quindi in caso di mancato raggiungimento della soglia stabilita sussiste una violazione sanzionabile. Per quanto riguarda invece le emissioni di tipo 3, data la loro diversa natura, la corte ha stabilito che si tratti di un'obbligazione di mezzi (*best effort obligation*) per la Shell, il che significa che in caso di mancato raggiungimento dei risultati la società può dimostrare di aver fatto tutto il possibile ed evitare la responsabilità. Va sottolineato che le emissioni del gruppo Shell sono per la stragrande maggioranza del tipo 3 (85% nel 2018), il che introduce un elemento di debolezza sul piano rimediale in una decisione che, comunque, ha avuto una portata epocale.

3.2. *La decisione della Corte d'appello de L'Aja*

La risposta della Shell alla decisione non si è fatta attendere. Oltre ad aver spostato la propria sede legale dai Paesi Bassi al Regno Unito (le cui corti sono notoriamente più rigide in materia di responsabilità ambientale)³⁵, la società ha impugnato in appello la sentenza di primo grado, contestando in toto la valutazione della corte riguardo agli obblighi di riduzione delle emissioni.

Nel novembre 2024 la Corte di appello de L'Aja ha accolto tutte le richieste della Shell, stabilendo la totale assenza di obblighi di riduzione a carico della multinazionale³⁶.

Se l'esito appare assai netto (fumata bianca in primo grado, fumata nera in appello), le argomentazioni della corte, molto elaborate ed esaustive, ci forniscono un quadro più articolato, in cui alcuni capisaldi della teoria che imputa

³⁵ Nel luglio 2023 la *High Court* ha rigettato una richiesta di imporre alla Shell l'adozione di un piano climatico più stringente: *Client Earth v. Shell*, [2023] EWHC 1897 (Ch).

³⁶ Corte d'appello de L'Aja, *Shell Foundation for Environment and People v. Environmental Defense Association et al.*, 12 novembre 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100. Per i primi commenti si veda J. Lin, *Milieudefensie et al. v. Shell: Analysis and Commentary of the Hague Court of Appeal's Decision*, Centre for International Law, National University of Singapore, 18 novembre 2024, testo disponibile online; A. Nollkaemper, *Lessons of a Landmark Lost. The Judgment of the Hague Court of Appeal in Shell v Milieudefensie*, in *Verfassungsblog*, 12 novembre 2024, testo disponibile online. La decisione è stata ovviamente accolta con soddisfazione dalla Shell: "We are pleased with the court's decision, which we believe is the right one for the global energy transition, the Netherlands and our company": *Shell welcomes Dutch Court of Appeal ruling*, 12 novembre 2024, testo disponibile online.

anche alle imprese un obbligo di riduzione vengono non solo confermati, ma espressi in maniera ancora più netta. Tuttavia, la loro applicazione al caso di specie porta ad escludere la possibilità per la corte di ordinare una riduzione delle emissioni, di qualsivoglia entità. Cercheremo ora di delineare sinteticamente i punti salienti degli argomenti alla base della decisione.

3.2.1. *Rapporto di causalità fra cambiamento climatico e attività antropiche: l'impatto delle emissioni della Shell*

In apertura, basandosi sui dati e le valutazioni dell'IPCC³⁷, la Corte d'appello ribadisce il legame fra riscaldamento globale e attività antropiche, e l'aumento esponenziale dei rischi ambientali ed umani connessi, da cui discende la necessità di accelerare gli interventi che consentano di invertire la tendenza e portare rapidamente alla neutralità climatica (*net zero*). Fra questi, la Corte riconosce la rilevanza di ridurre drasticamente la produzione ed il consumo di carbone, petrolio e gas, cosa che non sta invece accadendo³⁸. Ciò vale anche per i Paesi Bassi, il cui livello di emissioni è addirittura più alto della media dei paesi industrializzati, e che sono soggetti a rischi particolarmente gravi, legati all'innalzamento del livello del mare e ai rischi di inondazione dei territori limitrofi.

Sulla base di questi elementi, la Corte passa ad analizzare la situazione della Shell: la maggior parte delle sue vendite di energia riguarda prodotti petroliferi (48% nel 2023) e gas (43%), mentre non produce né vende carbone. L'impatto

³⁷ V. IPCC *Synthesis Report Climate Change 2023*, in cui si scrive che “*There is a rapidly closing window of opportunity to secure a liveable and sustainable future for all*”, basata su adattamento e mitigazione attraverso la cooperazione internazionale e un adeguato finanziamento delle azioni. Secondo l'IPCC, “*The choices and actions implemented in this decade will have impacts now and for thousands of years*”: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>.

³⁸ Il rapporto per il 2023 dello United Nation Environment Programme (UNEP) rileva che le attuali politiche climatiche dei paesi membri dello UNFCCC sono ampiamente insufficienti, e porteranno, se non modificate, ad un aumento medio della temperatura di oltre 2,7°. Secondo il Rapporto 2021 dell'UNEP, il rispetto all'obiettivo previsto dell'1,5°, richiederebbe una decrescita media annua dell'11% del carbone, del 4% per il petrolio, e del 3% per il gas: <https://www.unep.org/resources/annual-report-2023>. Uno scenario simile si trova nei rapporti dell'International Energy Agency (IEA), i cui rapporti *World Energy Outlook* del 2021 e del 2023 prevedono una drastica riduzione delle emissioni entro il 2030 rispetto al 2019, pari al 60% per il carbone, al 28% per il petrolio, e al 23% per il gas. Inoltre (e questo è un elemento rilevante nella sentenza Shell), i rapporti stabiliscono che gli obiettivi impongano di eliminare completamente gli investimenti in nuove infrastrutture per i combustibili fossili, e impedire l'apertura di nuovi giacimenti e miniere per l'estrazione, compreso l'ampliamento di quelli già esistenti. Si veda <https://www.iea.org/search?q=world%20energy%20outlook>.

a livello globale è molto significativo, dato che il gruppo Shell è uno dei più grandi gruppi mondiali petroliferi ed energetici, con un conglomerato di oltre 1.100 società controllate.

A partire dagli anni '80 la Shell ha pubblicato una serie di documenti in cui si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra (quelle proprie ed anche quelle dei propri clienti), rafforzando gli investimenti in energie rinnovabili. In un rapporto del 2018 (*Sky Report*)³⁹ la società ha stabilito che la neutralità climatica nelle proprie attività sarebbe stata raggiunta nel 2070, cioè con un ritardo di 20 anni rispetto agli obiettivi stabiliti a livello internazionale. Successivamente, la società ha pianificato di eliminare le emissioni di tipo 1 e 2 entro il 2050 (*Responsible Investment Annual Briefing*, 2020)⁴⁰, e di ridurre le emissioni di tipo 3 del 45% rispetto al 2016 entro il 2035, eliminandole entro il 2050 (*Shell's Energy Transition Strategy*, 2024)⁴¹. Inoltre, dai rapporti periodici della società in materia di cambiamento climatico risulta che circa il 95% delle sue emissioni di gas serra sono di tipo 3, di cui circa un terzo prodotto direttamente dalla Shell, il restante da fornitori terzi legati contrattualmente ad essa.

Al contempo, la Shell prevede di mantenere invariata la propria produzione di petrolio fino al 2030, e di investire circa 40 miliardi di dollari entro il 2025 per attività legate alla produzione di petrolio e gas (comprehensive di attivazione di nuovi giacimenti), contro i 10-15 miliardi di dollari di investimenti per fonti di energia a basse emissioni.

3.2.2. Valutazione del quadro giuridico

Verificata la posizione della Shell nel mercato energetico mondiale, la Corte di appello passa ad analizzare gli snodi giuridici del caso, aggiornando il quadro normativo nazionale e sovranazionale tratteggiato nella decisione di primo grado, che è stato significativamente rafforzato nei tre anni trascorsi, enfatizzandone alcuni elementi⁴².

³⁹ Si veda <https://reports.shell.com/sustainability-report/2018/sustainable-energy-future/climate-change-and-energy-transition.html>.

⁴⁰ Testo disponibile online (<https://www.shell.com/investors>).

⁴¹ Testo disponibile online (<https://www.shell.com/sustainability.html>). Nel 2023 Shell ha comunicato di volere portare al 50% entro il 2025 la spesa per prodotti e servizi a bassa o nulla intensità di emissioni (*Powering Progress Strategy* 2023). Complessivamente, la percentuale di vendita di prodotti petroliferi si è ridotta nel tempo, ma quella del gas è aumentata (dal 39% nel 2016 al 43% nel 2023), anche a causa della crisi del mercato energetico dovuta alla guerra in Ucraina.

⁴² Fra la pronuncia di primo grado nel 2021 e quella di appello nel 2024, infatti, vi sono importanti novità, sia di *hard law* che *soft law*, fra cui la revisione del *Climate Act* olandese del

In primo luogo, la corte conferma la decisione di primo grado riguardo alla legittimazione ad agire di Milieudefensie e delle altre associazioni ricorrenti, in quanto gli interessi degli abitanti attuali e futuri dei Paesi Bassi sono sostanzialmente simili e possono quindi essere raggruppati (*pooling*), anche al fine di garantire il diritto ad una protezione giuridica efficace. A questo proposito, la corte rigetta l'argomento della Shell che la richiesta degli attori riguardi un tema politico che esula dalla competenza delle corti, rilevando che “*For the purpose of the cause of action, it is sufficient to establish (...) that Shell has a legal obligation to reduce its CO2 emissions. If such a legal obligation can be identified, the fact that political choices must be made to combat dangerous climate change and the fact that not everyone will agree on those choices, do not stand in the way of the admissibility of a collective claim*” (punto 6.8).

La sussistenza di una responsabilità della Shell per violazione dello standard di diligenza (*social standard of care*, art. 6:162) viene valutata dalla corte in riferimento agli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nello stabilire l'esistenza di un nesso di causalità fra il cambiamento climatico e la violazione dei diritti fondamentali, la corte richiama alcuni *leading cases* in materia, innanzitutto il caso *Urgenda* della Corte suprema olandese del 2019, e il recente caso *Klimaseniorinnen* dell'aprile 2024 della Corte europea dei diritti dell'uomo⁴³, decisioni che hanno entrambe stabilito un obbligo a carico degli Stati di proteggere i loro cittadini dagli effetti negativi del cambiamento climatico che impattano la vita, la salute, il benessere e la qualità della vita, imponendo di mettere in atto azioni anche di natura normativa, di prevenzione, mitigazione e adattamento. A sostegno di questa conclusione la corte richiama inoltre una serie di decisioni a livello mondiale, con un approccio comparato che appare particolarmente significativo⁴⁴. L'attenzione della corte olandese si appunta anche sul sistema normativo delle Nazioni Unite, nel settore del cambiamento climatico, e più in generale della protezione ambientale. In particolare, la corte richiama la Risoluzione 48/13 dello Human Rights Council dell'ottobre 2021 e la Risoluzione 76/300 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del luglio 2022⁴⁵, che riconoscono l'esistenza di un diritto umano ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile, richiedendo agli Stati di agire in

2023, che prevede l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030, in linea con quanto richiesto a livello di UE dal *Green Deal* e dalla *European Climate Law* del 2021.

⁴³ V. *supra* nota 20.

⁴⁴ La Corte d'appello richiama una serie di casi decisi nell'ultimo decennio da corti del Pakistan, della Colombia, del Brasile, degli Stati Uniti, dell'India (punto 7.12).

⁴⁵ V. *supra* nota 21.

modo coordinato nel quadro di tutti gli strumenti internazionali per tutelare tale diritto⁴⁶. La corte conclude quindi che “*there can be no doubt that protection from dangerous climate change is a human right. It is recognised worldwide that states have an obligation to protect their citizens from the adverse effects of dangerous climate change*” (punto 7.17).

La protezione di questo diritto fondamentale è primariamente compito degli Stati, dato che “*It is primarily up to legislators and governments to take measures to minimise dangerous climate change*”. Tuttavia, questo non implica assolutamente che altri attori rilevanti, come le imprese energetiche multinazionali, siano esclusi: “*companies, including Shell, may also have a responsibility to take measures*” (punto 7.17). Lo snodo cruciale dell’estensione degli obblighi dai poteri pubblici a soggetti privati si basa sulla teoria degli effetti orizzontali indiretti (*indirect horizontal effect*) dei diritti umani⁴⁷.

Un ulteriore importante tassello è costituito dagli strumenti internazionali di *soft law*, soprattutto gli *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* e le *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*⁴⁸, e dagli obblighi in essi stabiliti di valutazione di impatto che riguardano il monitoraggio, la prevenzione e la mitigazione di rischi di violazioni. In particolare, la versione del 2023 delle *OECD Guidelines* introduce delle previsioni specifiche in materia di protezione ambientale e cambiamento climatico (Ch. VI), stabilendo che “*enterprises should conduct their activities in a manner that takes due account of the need to protect the environment (...) and contributes to the wider goal of sustainable development*”. A questo fine, le imprese devono avere un sistema di gestione ambientale adeguato alle attività, comprendente una valutazione dei rischi ambientali (*risk-based due diligence*),

⁴⁶ Nel marzo 2022 l’Assemblea Generale ONU ha deciso di richiedere alla Corte internazionale di giustizia un parere riguardo al contenuto degli obblighi di protezione riguardo alle emissioni di gas serra a carico degli Stati in base al diritto internazionale, e il tipo di conseguenze per altri Stati ed individui in caso di loro violazione. La richiesta è stata presentata il 12 aprile 2023. I pareri della Corte non sono vincolanti, ma è chiaro che la pronuncia in questa materia avrà degli effetti molto rilevanti per l’azione dei governi, delle corti e dei privati.

⁴⁷ È interessante notare che la corte rileva che in generale nel diritto olandese i diritti fondamentali non hanno effetti orizzontali; tuttavia, conclude che “*values embodied in fundamental rights are of such great importance to society as a whole that such rights can also be invoked, at least to some extent, by citizens in their relationship with a private company*” (punto 7.18).

⁴⁸ La sentenza fa riferimento anche ad altri documenti che stabiliscono una responsabilità delle imprese relativamente al mutamento climatico, soprattutto a livello di Nazioni Unite (come il *Global Compact* del 2000 e il rapporto dello *High-level expert group on the next zero emissions commitments of non-state entities*), ma anche di altre istituzioni: v. punto 7.23.

l'interazione con i potenziali soggetti danneggiati (*stakeholders*), l'adozione di misure di prevenzione e limitazione dei danni, e infine la promozione di una maggiore consapevolezza ambientale nei propri clienti, fornendo informazioni complete e corrette⁴⁹.

Shell ha formalmente dichiarato di applicare volontariamente entrambi gli strumenti, perciò la corte ritiene che, pur trattandosi di strumenti non vincolanti, essi possono essere presi in considerazione per definire il contenuto della clausola generale del dovere di diligenza in riferimento alla determinazione dell'eventuale responsabilità civile (punto 7.24).

La determinazione in concreto dipende da una serie di fattori, quali la gravità del rischio, il ruolo dell'impresa nel determinare il rischio, e la sua capacità di intervenire per limitarlo. A questo proposito, la corte di esprime in termini molto perentori: *“there is no doubt that the climate problem is the greatest issue of our time. (...) It is an established fact that fossil fuel consumption is largely responsible for creating the climate problem and that addressing climate change is something that cannot wait. (...) everyone has a responsibility, (...) the focus does not lie exclusively on states. Especially companies whose products have contributed to the creation of the climate problem and have it in their power to contribute to combating it are obliged to do so vis-à-vis other inhabitants of the earth, even when (public law) rules do not necessarily compel them to do so.”* (punto 7.26). Ne discende che *“companies like Shell (...) have an obligation to limit CO2 emissions. (...) Companies like Shell thus have their own responsibility in achieving the targets of the Paris Agreement”* (punto 7.27).

La formulazione di un obbligo di riduzione delle emissioni a carico della Shell non potrebbe essere più netta. Tuttavia, come dice l'adagio, il diavolo sta nel dettaglio, e nelle maglie dei dettagli normativi si annidano gli elementi che portano la corte a concludere che la decisione della corte di primo grado di imporre un obbligo di riduzione è scorretta e va quindi annullata. Quali sono questi 'dettagli'? Sono principalmente quelli derivanti dal quadro normativo dell'UE, frutto dell'attivismo normativo collegato allo *European Green Deal* del 2019, che impatta significativamente sulle grandi società con elevati livelli di emissioni di gas serra, quale Shell: la direttiva in materia di scambio di emissioni di gas serra (*EU emissions trading system*, ETS, introdotto nel 2003 e modificato nel 2023)⁵⁰.

⁴⁹ Le *Guidelines* specificano inoltre che le imprese devono utilizzare le migliori tecnologie disponibili per produrre beni e servizi con il minor impatto negativo possibile sull'ambiente (anche garantendo la durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti).

⁵⁰ In appello Milieudefensie ha sostenuto che solo una quota limitata delle emissioni

Inoltre, rileva la direttiva in materia di *Corporate Sustainability Reporting* (CSRD) del 2022⁵¹ integrata dalla recente direttiva in materia di *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDDD) del giugno 2024, il cui termine di recepimento non è ancora scaduto⁵². Per quanto riguarda i doveri di *corporate sustainability reporting*, Shell è tenuta a redigere annualmente un *sustainability report* contenente gli obiettivi di riduzione delle emissioni (tutte, cioè di tipo 1, 2 e 3) e le relative tempistiche. Tuttavia, secondo la corte, “*no (direct) reduction obligations for Shell arise from this directive*” (punto 7.41). Riguardo agli obblighi di *corporate sustainability due diligence* introdotti dalla direttiva del 2024, che dovrebbe essere applicata dal 2026, questi coprono tutti gli effetti negativi delle attività di impresa che incidono sui diritti umani e sull’ambiente, e possono comportare anche una responsabilità civile in caso di violazione. La direttiva impone alle imprese interessate di redigere un *climate transition plan*⁵³, e agli Stati di verificare che ciò avvenga correttamente. Tuttavia, la corte rileva che, secondo quanto espresso nel considerando 73 del Preambolo della direttiva, si tratta di obblighi di mezzi, non di risultato, e che, data la complessità dei problemi climatici, le imprese possono in specifiche circostanze non essere in grado di raggiungere gli obiettivi fissati “*where this is no longer reasonable*” (punto 7.43).

L’affermazione è anomala da più punti di vista: in primo luogo, perché da un punto di vista giuridico i considerando non sono parte della direttiva, quin-

della Shell è coperta dal meccanismo ETS europeo, mentre Shell rileva che la riforma del sistema del 2023 riguarda una quota molto rilevante delle sue emissioni di tipo 3, pari a circa il 75%. Il punto è rilevante, perché in primo grado la corte ha stabilito che per le emissioni sottoposte al regime dello ETS vi è un ‘*indemnifying effects*’, che elimina ulteriori obblighi di mitigazione, essendo già presi in considerazione nei livelli di emissioni generali (v. punto 7.32 della sentenza). Secondo la Corte d’appello “*The EU ETS system does not achieve the reduction of CO2 emissions by forcing companies to reduce their emissions by a certain percentage. The goal is achieved through an emissions cap combined with freely tradable emission allowances*” (punto 7.35).

⁵¹ Direttiva (UE) 2022/2464, pubblicata in *GUUE* L 322/15 del 14 dicembre 2022.

⁵² Direttiva (UE) 2024/176, pubblicata in *GUUE* L 2024/1760 del 13 giugno 2024. Il termine di recepimento nazionale è il 2026, le norme si applicheranno alle imprese entro il 2029, a seconda delle dimensioni e del fatturato. In caso di violazione di diritti individuali le imprese sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione nazionale (amministrative e/o penali), oltre alla responsabilità civile, in caso di danni a persone fisiche o giuridiche. Una proposta di revisione della Commissione del febbraio 2025 (cfr. proposta Omnibus, cit.) mira a posticipare il termine di recepimento al 2027.

⁵³ Art. 22 CSDDD: il piano deve fissare degli obiettivi quinquennali di riduzione delle emissioni (di tutte le emissioni, di tipo 1, 2 e 3) basandoli sui dati scientifici dello IPCC e dello *European Scientific Advisory Board on Climate Change*.

di non sono delle norme, ma solo un ausilio interpretativo delle norme vere e proprie della direttiva; inoltre, non è affatto chiaro cosa intende la corte quando riprende l'espressione del considerando che in caso di un obbligo di mezzi il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati può essere giustificato se 'non è più ragionevole'. In secondo luogo, le norme della direttiva stabiliscono una responsabilità civile dell'impresa e il diritto al pieno risarcimento per i danni causati alle persone fisiche e giuridiche (art. 29). Infine, dato che il termine per il recepimento per la direttiva è ancora pendente al momento della sentenza, la corte non è tenuta ad applicarne le norme. Tutta la discussione riguardo alla qualificazione degli obblighi come obblighi di mezzi è quindi un *obiter dictum*. Tuttavia, è un *obiter* molto pesante, perché fissa un canone interpretativo che potrà essere utilizzato dopo che la direttiva sarà stata trasposta, preannunciando una diluzione degli obblighi delle imprese in base al contenuto del considerando.

Sulla base di queste argomentazioni la conclusione per la corte è che “*Shell will be subject to an obligation to prepare a climate transition plan (...). However, the plan need not necessarily include an absolute reduction commitment (...) for scope 1, 2 and 3. The text of the preamble to the directive suggests some flexibility for companies to periodically adjust their own targets to market conditions.*” (punto 7.46); “*The climate legislation discussed above is not based on the starting point that each individual company is subject to an absolute reduction rate set by the European Union*”. Si tratta di una conclusione che lascia molto perplessi, perché appare disallineata con alcuni punti fondamentali della sentenza, basati sul principio che le nuove normative europee impongono degli obblighi di riduzione non solo agli Stati, ma anche ai soggetti privati (o almeno ad alcuni, fra cui certamente rientra Shell), e che tali obblighi sono formalmente articolati, monitorati e sanzionati.

Sembra quindi esserci una profonda scollatura logica fra le premesse e le conclusioni della sentenza, evidente nelle conclusioni preliminari (*interim review*): “*More can be expected of Shell than most other companies, as shell has been a major player in the fossil fuel market for over 100 years and as it continues to occupy a prominent position in that market today.*” (punto 7.55). Nonostante ciò, “*Shell (...) does not have an absolute reduction obligation (...) under EU law and will not have such an obligation in the foreseeable future. (...) the companies are free to choose their own approach to reducing their emissions in the – mandatory – climate transition plan, as long as it is consistent with the Paris Agreement’s climate targets*” (punto 7.56)⁵⁴.

⁵⁴ Si noti che Shell utilizza un'argomentazione più diretta per sostenere la soluzione della Corte, ritenendo che si tratta di un ambito che rientra nella discrezionalità del legislatore, che

Vi è infine un'apertura della Corte di appello riguardo ad un punto importante, ma non rilevante per la decisione specifica, quello della previsione da parte di Shell di ulteriori investimenti in nuovi giacimenti di petrolio e gas, che impatta sulla quantità di emissioni da essa prodotte⁵⁵. La corte riconosce che questa strategia può essere in contrasto con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi, e quindi costituire un'infrazione degli obblighi di diligenza. Tuttavia, la corte ritiene di non dover pronunciarsi sul punto, perché non è stato sollevato dalle parti in giudizio⁵⁶. Ancora una volta si tratta di un *obiter dictum* rispetto alla decisione, ma potenzialmente molto significativo per la giurisprudenza futura, perché la corte segnala in modo piuttosto chiaro che la prosecuzione di attività e investimenti nel settore dei combustibili fossili può essere sanzionata in quanto contraria agli obiettivi di riduzione delle emissioni.

3.2.3. Tipologie di emissione e obblighi di riduzione

Nella parte finale della decisione la Corte d'appello concentra la propria analisi sulla riduzione dei diversi tipi di emissione da parte della Shell. Per quanto riguarda le emissioni di tipo 1 e 2, la società ha fissato un obiettivo di riduzione del 50% entro il 2030 rispetto al 2016, e la corte ritiene che l'impegno per il suo raggiungimento sia dimostrato dalla significativa riduzione ottenuta alla fine del 2023 (il 31%), il che la porta quindi ad escludere una violazione dell'obbligo di diligenza.

Rispetto alle emissioni di tipo 3 l'argomentazione è invece più complessa: la richiesta di una riduzione del 45% entro il 2030 è basata sui dati forniti dai rapporti dell'IPCC e dello IEA in riferimento agli obiettivi globali dell'Accordo di

non può essere deciso surrettiziamente dai giudici (punto 7.52). La corte però rigetta nettamente tale posizione: “*Neither the European nor the Dutch legislator has stipulated that companies that comply with existing schemes to combat climate change no longer have obligations to further reduce their CO2 emissions. (...) Instead, governments have stressed that companies also have their own duty to reduce their emissions.*” (punto 7.53) Perciò, “*this existing legislation does affect Shell's obligations under the unwritten social standards of care*” (punto 7.54).

⁵⁵ Milieudefensie rileva che i perduranti finanziamenti di attività estrattive di combustibili fossili produce il fenomeno del cd. *carbon lock in*, portando ad un prolungamento nel tempo di queste attività, necessario per potere rientrare del costo degli investimenti, rallentando così gli investimenti in fonti energetiche alternative.

⁵⁶ “*In these proceedings, however, the court of appeal does not have to answer the question of whether Shell's planned investments in new oil and gas fields are in violation of its social standard of care. At issue in these proceedings is whether an obligation can be imposed on Shell to reduce its scope 1, 2 and 3 emissions (...)*” (punto 7.61).

Parigi⁵⁷. La corte però contesta l'automatico ribaltamento degli obiettivi globali su una specifica impresa, ritenendo che un obiettivo globale di riduzione delle emissioni del 45% non implichi necessariamente un obbligo di riduzione del 45% per la Shell. L'argomentazione si basa su una interpretazione stretta del principio di responsabilità comune ma differenziata (*common but differentiated responsibility*, CBDR) stabilito dall'Accordo di Parigi, in base a cui gli obiettivi generali devono essere calibrati per i diversi settori, le diverse aree geografiche e le specifiche caratteristiche delle imprese, portando ad obblighi di riduzione più o meno elevati⁵⁸. In questo modo, però, “*the court cannot determine what specific obligation applies to Shell*” (punto 7.73), anche se la corte si affretta a ribadire che “*as a major oil company, Shell has a special responsibility*” (punto 7.78). Infatti, pur prendendo in considerazione le caratteristiche specifiche del settore petrolifero e del gas (che producono una quota molto elevata delle emissioni globali) attraverso una minuziosa analisi di una serie di rapporti internazionali, la conclusione è che “*The court is of the opinion that no sufficiently unequivocal conclusion can be drawn from all these sources regarding the required reduction in emissions from the combustion of oil and gas on which to base an order by the civil courts against a specific company*” (punto 7.91). Si deve notare che, sebbene i diversi rapporti presi in considerazione forniscano delle stime parzialmente divergenti, tutti sottolineano la necessità della riduzione e fissano delle soglie, seppure non identiche. La corte, avrebbe quindi potuto, se non altro, utilizzare il livello minimo comune a tutti per stabilire un obbligo di riduzione specifico per la Shell.

A questo punto, il cerchio si chiude. La Corte, pur ribadendo con molta enfasi che l'obbligo di riduzione della Shell riguarda anche le emissioni di tipo 3 (ovvero quelle indirette causate dall'uso di prodotti forniti a terze parti, fra cui i consumatori)⁵⁹, ritiene che un obbligo secco di riduzione a suo carico non implicherebbe una riduzione globale effettiva: occorre infatti differenziare gli obblighi di riduzione che riguardano la produzione da quelli relativi alla

⁵⁷ In subordine, Milieudefensie chiede una riduzione di almeno il 35%, o alternativamente del 25%, facendo riferimento ad altre valutazioni contenute in documenti scientifici. La strategia è criticata da Nollkaemper, *op. cit.* nota 34., perché trascura due possibili punti rilevanti, quello degli investimenti per nuovi giacimenti di petrolio e gas, e l'articolazione specifica del contenuto dell'obbligo di riduzione delle emissioni di tipo 3.

⁵⁸ La corte rileva sibillantemente che, dato che il settore energetico produce circa 4/5 di tutte le emissioni di CO₂ a livello globale, Shell potrebbe essere tenuta ad una riduzione addirittura maggiore.

⁵⁹ “*Several of the instruments discussed above presuppose corporate responsibility for scope 3 emissions (...). It is therefore too easy to say that Shell has no influence on scope 3 emissions, even though Shell's power in this regard may be somewhat limited.*” (punto 7.99).

vendita di energia; per quanto riguarda le emissioni prodotte da soggetti terzi acquistati e rivenduti da Shell, un obbligo di riduzione avrebbe come unico effetto di spostare tale emissioni su altri produttori concorrenti, senza nessuna riduzione complessiva. Quindi, una decisione come quella richiesta da Milieu-defensie non avrebbe l'effetto voluto, e non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'associazione, facendo quindi mancare un interesse qualificato all'azione⁶⁰. Anche in questo caso, la corte avrebbe potuto risolvere la questione imponendo con la propria decisione che la riduzione delle emissioni di tipo 3 riguardi le attività produttive dirette della Shell, con esclusione di quelle solamente commerciali (ovvero per prodotti di altre imprese rivenduti dalla Shell).

Colpisce il contrasto stridente fra la continua sottolineatura dell'obbligo di Shell di fare la propria parte per ridurre le emissioni di gas serra, l'assoluta chiusura della corte nel rendere effettivo questo obbligo. La conclusione sembra in ultima istanza basata su una valutazione rigida (e riduttiva) dell'evidenza scientifica prodotta a livello internazionale, che porta ad escludere il nesso di causalità fra le attività della Shell e i danni da cambiamento climatico in riferimento all'esistenza di una violazione dell'obbligo di diligenza, nonché l'impossibilità di stabilire un rimedio in forma specifica.

Questa conclusione costituisce sicuramente un arretramento importante rispetto alla decisione di primo grado riguardo all'ampliamento dei profili di responsabilità per i danni da cambiamenti climatici dagli enti pubblici ai soggetti privati. Tuttavia, l'atteggiamento 'schizofrenico' della corte fa sì che la portata della decisione come precedente non sia complessivamente negativa: la corte, infatti, ribadisce tutta una serie di elementi centrali della giurisprudenza favorevole ad utilizzare gli strumenti della responsabilità: la conferma del rapporto di causalità fra cambiamento climatico e attività antropiche; la qualificazione del diritto alla protezione dagli effetti negativi derivanti dai cambiamenti climatici come diritto umano/fondamentale, nonché la sua portata orizzontale nei rapporti interprivati; l'uso degli strumenti internazionali (*hard* e *soft*) per interpretare l'obbligo di diligenza nelle regole di responsabilità nazionali; la possibilità di una responsabilità civile anche in caso di allineamento con gli standard normativi vigenti; la legittimazione ad agire di associazioni

⁶⁰ "There may be a causal relationship between a production limitation and emission reduction, as assumed by the district court (...), but Milieudefensie et al. have failed to put forward sufficient grounds to assume that in this case a causal relationship (also) exists between a sales limitation and emission reduction." (punto 7.106). Inoltre, "A potential signaling effect of a reduction order on other fossil investors is too speculative, and too far removed from Shell's alleged unlawful conduct to serve as an interest in the reduction order." (punto 7.109).

ambientaliste che rappresentano un interesse di natura generale⁶¹. Nel caso specifico, con un salto carpiato, la corte finisce per negare l'obbligo di riduzione delle emissioni per la Shell. Però, se la battaglia è persa, la guerra non è affatto finita...

4. Osservazioni conclusive: un diritto transnazionale in fieri?

La vicenda della decisione del caso Shell mostra un'immagine di luci e ombre, e forse non è sorprendente che sia così, vista la complessità e la rilevanza dei temi in discussione. In conclusione, cercheremo di tirare le fila dell'analisi della decisione della Corte di appello olandese, anche in riferimento alla decisione di primo grado, proponendo alcune osservazioni sul contesto più ampio in cui si colloca il caso.

Le due sentenze di primo grado e in appello mostrano un notevole allineamento sul piano dei principi e della definizione del quadro normativo rilevante: entrambe confermano la legittimazione ad agire delle associazioni di protezione ambientale per danni ambientali legati al cambiamento climatico che hanno una dimensione superindividuale; la giurisdizione delle corti nazionali rispetto alla richiesta di protezione di diritti individuali anche di natura sovranazionale ed internazionale; la rilevanza dei diritti fondamentali/diritti umani nell'ambito della protezione ambientale, e in particolare nella lotta al cambiamento climatico, non solo nei rapporti verticali con enti pubblici, ma anche orizzontalmente nei rapporti interprivati; la rilevanza dell'evidenza scientifica nella valutazione riguardante la responsabilità civile da danno ambientale⁶²; la connessione e compenetrazione fra quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale; la rilevanza giuridica anche di forme di *soft law*; la presenza di obblighi giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni anche per soggetti privati come le imprese multinazionali, oltre agli enti pubblici; l'utilizzo nelle argomentazioni di elementi comparati di altri sistemi nazionali e sovranazionali.

Si tratta di un quadro di straordinaria importanza, non solo per l'ordinamento olandese: dal punto di vista della creazione di un precedente rilevante per la *climate litigation* a livello mondiale, non solo la decisione di primo grado, ma anche quella in appello, ribadiscono una sfera di responsabilità ampia dei

⁶¹ J. Lin, *op. cit.*, ritiene la sentenza “a ground-breaking precedent”, “a milestone in the quest for corporate climate accountability”.

⁶² V. S. Baldin (a cura di), *The Role of Science in Environmental and Climate Change Adjudication in the European Legal Space: An Introduction*, in DPCE online, 2020, 43.

soggetti privati per danni causati dalla mancata riduzione di emissioni di gas serra, secondo gli obiettivi stabiliti a livello internazionale. Anche se dal punto di vista della decisione del caso specifico la sentenza di appello annulla quella di primo grado, rigettando in toto il provvedimento che obbliga la Shell a ridurre le sue emissioni, va evidenziato che il quadro normativo ed interpretativo in secondo grado è assolutamente allineato a quello di primo grado, ed utilizza anzi in molti punti un linguaggio ancora più netto.

Il fatto che un impianto argomentativo unitario porti a valutazioni e decisioni diametralmente opposte si spiega, come abbiamo cercato di mostrare nella nostra analisi, enfatizzando l'impossibilità per la corte di stabilire dei livelli certi di riduzione delle emissioni sulla base delle evidenze disponibili. Ciò porta la Corte di appello a ribadire l'esistenza di un obbligo giuridicamente vincolante per la Shell di diminuire le proprie emissioni, ma al tempo stesso negare qualsiasi possibilità di fissazione dei livelli specifici attraverso un provvedimento giurisdizionale. In questo modo la forza dell'argomento generale e del quadro scientifico e fattuale viene neutralizzata dalla conclusione raggiunta dalla corte nella sua decisione⁶³.

Non è possibile conoscere le ragioni implicite che hanno indotto la corte ad approdare ad un simile risultato, ma non si può escludere che il contesto politico e dell'opinione pubblica abbia suggerito una forte cautela riguardo al ruolo proattivo delle corti nella tutela ambientale⁶⁴. Tanto meno è possibile sapere quale sarà l'uso che verrà fatto di questa decisione, in quanto precedente rilevante in materia, davanti alle corti di altri paesi⁶⁵. Quello che sappiamo con certezza, però, è che la decisione fornisce un ricco serbatoio di argomentazioni

⁶³ J. Lin, *op. cit.* nota 34, rileva tuttavia che la conclusione della corte non chiude la partita, perché è probabile che attraverso l'ampliamento delle conoscenze scientifiche si sia presto in grado di produrre dati anche riguardo all'impatto delle singole imprese: *"The race to generate robust, science-based sectoral CO2 reduction pathways for the oil and gas industry is on. It would be misguided for companies and their legal advisors to read the Court of Appeal's decision as an endorsement of 'business as usual'"*.

⁶⁴ Non è inoltre è possibile ipotizzare quale sarà il risultato se la sentenza in appello verrà impugnata davanti alla Corte suprema olandese. Va tenuto però conto che il ricorso per cassazione alla Corte suprema olandese può riguardare solamente l'interpretazione delle norme giuridiche rispetto ai fatti accertati nella sentenza impugnata, nonché l'esistenza di una motivazione adeguata e corretta, ma non può vertere su nuovi elementi fattuali, né contenere nuove richieste.

⁶⁵ L'immediata traduzione in inglese delle sentenze sia di primo grado che di appello a cura delle corti stesse fa ritenere che esse siano consapevoli dell'attenzione per la decisione a livello internazionale: se formalmente la sentenza riguarda solo il sistema olandese, in pratica è certo che essa avrà un impatto giuridico e politico in un ambito molto più ampio.

e strumenti che sicuramente verrà utilizzato in altri casi analoghi in futuro⁶⁶. Tenuto conto del vento che soffia in molti paesi occidentali (fra i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra a livello globale), soprattutto dopo le recenti tornate elettorali, in cui sembra essersi raffreddato l'entusiasmo per la lotta al cambiamento climatico⁶⁷, la possibilità di agire per via giudiziaria contro attori privati globali che hanno un ruolo fondamentale in questo ambito, sembra costituire un importante baluardo a garanzia dei risultati raggiunti nella lotta ai cambiamenti climatici⁶⁸.

In conclusione, il caso Shell si inserisce nella progressiva emersione di un diritto dell'ambiente transnazionale, in cui tanto gli attori (associazioni ambientaliste, imprese multinazionali, giudici, legislatori, pubbliche amministrazioni, società civile), quanto il quadro giuridico (trattati internazionali, costituzioni, legislazione, sentenze, provvedimenti amministrativi, strumenti di *soft law*) si collocano in un contesto che può essere compreso solo adottando una prospettiva transnazionale integrata, che ingloba ma non si esaurisce i livelli nazionali

⁶⁶ Il 28 maggio 2025 il Tribunale superiore di Hamm, in Germania, ha deciso in appello il leading case *Lliuya v. RWE*, riguardante la richiesta di risarcimento di un agricoltore peruviano per il rischio di eventi calamitosi derivanti dallo scioglimento dei ghiacciai, nei confronti della principale società produttrice di energia elettrica tedesca, ritenuta responsabile di emissioni nocive. La corte ha ritenuto applicabile la norma tedesca in materia di tutela della proprietà da immissioni (§1004 BGB), anche se nella fattispecie ha stabilito che non sussiste un rischio grave e concreto, ed ha quindi negato la responsabilità della società. Si tratta di un precedente importante, che sicuramente influenzerà il dibattito e la giurisprudenza futura in tema di responsabilità climatica delle imprese.

⁶⁷ Le ragioni del mutamento di rotta in atto sono molteplici, ma sicuramente le difficoltà economiche derivanti da crisi multiple (quella finanziaria, quella pandemica, e quella derivante dall'intensificarsi dei conflitti a livello internazionale) alterano l'equilibrio fra sostenibilità ambientale e climatica, da un lato, e i suoi costi economici e sociali, dall'altro. Inoltre, l'aumento delle tendenze politiche nazionaliste e isolazioniste porta a ridurre la disponibilità degli Stati a negoziare ed applicare soluzioni giuridiche coordinate, un elemento che è fondamentale per problemi transnazionali e globali come questo.

⁶⁸ J. Peel, H.M. Osofsky, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 2018, 7, 37-67. Va evidenziato che, anche se la maggior parte dei casi mira ad un rafforzamento dell'azione di contrasto dei cambiamenti climatici (i cd. *climate aligned cases*), vi è un certo numero di casi che, pur riguardando il tema del cambiamento climatico, mira ad ottenere risultati che ritardano tale azione di contrasto (cd. *non-climate aligned cases*), come quelli che chiamano in causa i poteri dei soggetti pubblici deputati a decidere in materia, ritenendo che siano illegali. Un importante esempio è il caso *West Virginia v. Environmental Protection Agency (EPA)*, deciso dalla Corte Suprema USA nel giugno 2022 (597 U.S. (2022), 985 F. 3d 914; https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/20-1530_n758.pdf), che ha significativamente limitato i poteri dell'EPA in materia di cambiamento climatico, richiedendo un espresso mandato da parte del Congresso americano.

ed internazionale⁶⁹. Si tratta di un quadro di natura reticolare, dai contenuti e dai confini non completamente definiti, complesso e in rapida evoluzione, che si iscrive in una tendenza globale, articolata però secondo una varietà di soluzioni locali, secondo un modello che potremmo definire ‘glocal’⁷⁰. In questo contesto, lo strumento giudiziario ha obiettivi molto più ampi e rilevanti della semplice risoluzione di una controversia, mirando spesso a modificare il quadro normativo esistente, attraverso una dinamica di ‘regulation through litigation’. Monitorare l’evoluzione costituisce un compito complesso, importante e di straordinario interesse per tutti i giuristi, ed in particolare per quelli che si occupano di diritto comparato ed europeo.

⁶⁹ V. numero speciale *Introducing Transnational Environmental Law*, in *Transnational Environmental Law*, 2012, 1; e *Ten Years on: Rethinking Transnational Environmental Law*, in *Transnational Environmental Law*, 2021, 10.

⁷⁰ V. L. Antonioli, *Cambiamento climatico e climate litigation: l’emersione di un diritto transnazionale e il ruolo del diritto comparato*, in L. Antonioli, M. Cardillo, F. Cortese, L. Carbonnières, F. Mynard, C. Picocchi (a cura di), *Numérique & environnement*, Trento, 2024, 202-207.

ELENCO DEGLI AUTORI

Gianmaria Ajani

Dipartimento interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio, Università di Torino

Guido Alpa †

Facoltà di Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma

Luisa Antonioli

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Vittoria Barsotti

Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Firenze

Giuseppe Bellantuono

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Caterina Bergomi

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Carlo Biasior

Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento

Nevenka Bogojević-Gluščević

Facoltà di Giurisprudenza, Università del Montenegro

Andrea Borroni

Dipartimento di Scienze politiche, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Matteo Borzaga

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Maurizio Cafagno

Dipartimento di Diritto, economia e culture, Università dell'Insubria

Paolo Carta

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Roberto Ceccon

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Fulvio Cortese

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Michele Cozzio

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Domenico Di Micco

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

Federico Fedrizzi

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Silvia Ferreri

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

Francesca Fiorentini

Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione, Università di Trieste

András Földi

Dipartimento di Diritto romano e storia giuridica comparata, Università Eötvös Loránd di Budapest

Fabrizio Fracchia

Dipartimento di Studi giuridici, Università Bocconi di Milano

Andrea Fusaro

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova

Gale Galev

Facoltà di Giurisprudenza, Università Iustinianus Primus di Skopje

Andrea Maria Garofalo

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

José María Gimeno Feliú

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Saragozza

Michele Graziadei

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

Esther Happacher

Istituto di Diritto italiano, Università di Innsbruck

Nenad Hlača

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Rijeka

Paola Iamiceli

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Radoje Korać

Facoltà di Giurisprudenza, Università del Montenegro

ELENCO DEGLI AUTORI

Elena Ioriatti

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Antonio Lazari

Facoltà di Giurisprudenza, Università Pablo de Olavide di Siviglia

Franco Mastragostino

Dipartimento di Scienze giuridiche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Thomas Mathà

Coniglio di Stato, Roma

Mattia Melloni

Autorità per la Concorrenza, Lussemburgo

Nikola Mojović

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Banja Luka

Dušan Nikolic

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Novi Sad

Piergiorgio Novaro

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Miodrag Orlić

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Belgrado

Andrea Ortolani

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Rikko

Nicoletta Parisi

Dipartimento di Scienze politiche, Università Cattolica S.C. di Milano

Barbara Pasa

Dipartimento di Culture del progetto, Università IUAV di Venezia

Teresa Pasquino

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Jelena Perović Vujačić

Facoltà di Economia, Università di Belgrado

Alberto Pierobon

Studio Pierobon, Caerano di San Marco (Treviso)

Andrea Piletta Massaro

Facoltà di Giurisprudenza, Université Catholique di Lione

ELENCO DEGLI AUTORI

Cristina Poncibò

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

Giulio Ponzanelli

Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica S.C. di Milano

Barbara Pozzo

Dipartimento di Diritto, economia e culture, Università dell'Insubria

Andrea Pradi

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Aldo Radolović

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Rijeka

Oliver Radolović

Facoltà di Economia, Università Juri Dobrila di Pola

Zoran Rašović

Facoltà di Giurisprudenza, Università del Montenegro

Gianmatteo Sabatino

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Massimo Santaroni

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Filippo Sartori

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Mario Serio

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo

Guido Smorto

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo

Marina Timoteo

Dipartimento di Scienze giuridiche, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Roberto Toniatti

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

Marco Torsello

Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Verona

Radovan D. Vukadinović

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Kragujevac

ELENCO DEGLI AUTORI

Jelena Vukadinović Marković
Istituto di Diritto comparato, Belgrado

Sandra Winkler
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Rijeka

Jens Woelk
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento